

COMUNE DI CISLAGO

Provincia di Varese

PARERE N. 32 DEL 14 LUGLIO 2023 AVENTE AD OGGETTO: "PRIMA MODIFICA AL PIAO – PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023 -2025 – PARTE 3.3 PIANO TRIENNALE AL FABBISOGNO DI PERSONALE. PROVVEDIMENTI"

Il Revisore Unico del Comune di Cislago,

PREMESSO CHE:

- l'art. 239 del D.LGS 267/2000, comma 1, lettera b) n.1) prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- l'articolo 33 del D.LGS 165/2001, come modificato con la Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria; tale verifica è condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art.33, comma 2 del D.Ln.34/2019, come convertito nella L.58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento

...”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo del citato articolo 34, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, ha fissato la data di decorrenza al 20 aprile 2020 delle nuove disposizioni di legge, nonché le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocheranno al di sotto del predetto valore soglia;

- la Circolare Ministeriale interpretativa di indirizzo del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020) in ordine alle modalità applicative del predetto decreto, suddetta Circolare fornisce i dovuti chiarimenti sull'applicazione iniziale delle nuove regole che si applicano ai Comuni con decorrenza 20/04/2020;

- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il cui art. 6, primo comma, stabilisce che *“Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190”*;

- Con il D.M. 30 giugno 2022 n.132, è stato approvato il Regolamento per la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, (eventuale) nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti di cui agli artt. 1, c.2, e 6;

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 17/05/2023 si è proceduto ad approvare il PIAO 2023/2025, redatto secondo le modalità semplificate, in quanto il Comune di Cislago alla data del 31/12/2022 aveva in forza meno di 50 dipendenti.

Tutto ciò premesso, il Revisore, prende atto che si rende necessaria la prima modifica al piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025, esaminata la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 454/2023 e verificato dalla documentazione allegata, che:

- il Comune di Cislago si colloca nella fascia demografica lett. f) della tabella 1 del citato D.P.C.M.;

- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2020 – 2021 – 2022) al netto del FCDE nel bilancio considerato (2019) si attesta al di sotto della

percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1 del citato D.P.C.M. 17/03/2020, pari al 27%, come riportato nella Relazione illustrativa tecnica finanziaria;

- secondo le disposizioni del più volte citato D.P.C.M. 17/3/2020, il Comune di Cislago ha la possibilità, in forza del suddetto rapporto virtuoso inferiore al valore soglia del 27%, di incrementare la spesa di personale ai sensi degli articoli 4 comma 2 e 5 comma 1, per l'importo necessario a provvedere alle assunzioni previste con la presente modifica, come dettagliato nella proposta di delibera.

Preso atto che la programmazione del personale trova allocazione nell'apposita sezione 3.3 del piano "Organizzazione e capitale umano" del PIAO 2023/2025.

Tutto ciò premesso il Revisore Unico visto che la modifica al PIAO -parte 3.3 piano triennale al fabbisogno del personale per il triennio 2023/2025 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e successive modifiche e integrazioni;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;

Preso altresì infine atto dei pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, sottoscritti dalla dott.ssa Giuseppina Cozzi in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione con firma digitale in data 5/7/2023 e dal Dottor Giovanni Antonio Cotrupi in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione con firma digitale in data 4/7/2023;

Il Revisore Unico esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 454/2023 relativa alla modifica al PIAO 2023 -2025 -parte 3.3 piano triennale al fabbisogno di personale.

Il Revisore Unico

Dott.ssa Arianna Villa

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)